

AVVISO DI RETTIFICA DEL 25/03/2013

SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PRESENTI NELL'AREA DELL'EX STABILIMENTO DELLA SEAMAG DI SANT'ANTIOCO

Con riferimento al presente Bando di gara - si comunica che nel Disciplinare di Gara alla Sezione 10 "CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI " al punto **A5 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO – PUNTO 2** , sono state apportate le seguenti rettifiche:

2. massimale o importo garantito pari al 2% dell'importo a base d'appalto (fatta salva la riduzione di cui all'art. 75, comma 7 del Codice dei contratti), con espressa indicazione **di tutte le seguenti clausole**:
 - a) "il soggetto fideiussore si impegna a risarcire all'IGEA in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all'Impresa";
 - b) "la garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";
 - c) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile., si impegna a pagare quanto richiesto dall'IGEA a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta";
 - d) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta all'IGEA
 - e) il fideiussore si impegna, su richiesta dell'IGEA, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

LEGGASI:

2. massimale o importo garantito pari al 2% dell'importo a base d'appalto (fatta salva la riduzione di cui all'art. 75, comma 7 del Codice dei contratti), con espressa indicazione **di tutte le seguenti clausole**:
 - a) "la garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";
 - b) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile., si impegna a pagare quanto richiesto dall'IGEA a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta";
 - c) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta all'IGEA
 - e) il fideiussore si impegna, su richiesta dell'IGEA, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Le altre parti restano invariate.

Il Responsabile del Procedimento